

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(FACCHIANO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1991

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della introduzione nella Comunità europea del regolamento n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che ha previsto la possibilità dell'attuazione di azioni di adattamento delle capacità di produzione del naviglio da pesca alle effettive disponibilità delle risorse ittiche pescabili è stata emanata la legge 19 luglio 1988, n. 278. Detta legge ha dato attuazione, per il triennio 1988-90, in Italia al suddetto regolamento mediante la previsione di periodi di 45 giorni di fermo temporaneo delle navi da pesca che esercitano lo strascico e la volante.

Tale legge trovava la sua *ratio* nella necessità di salvaguardare le risorse ittiche

nazionali che - a seguito della istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi - potevano essere suscettibili di un sovrasfruttamento.

Da qui l'interesse della collettività di pervenire ad una riduzione delle capacità di cattura nelle acque nazionali per un periodo che potesse garantire una sufficiente ricostituzione degli *stocks* ittici.

Sulla base della triennale esperienza il terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, ha previsto la sostituzione del fermo temporaneo obbligatorio così come sopra delineato

(45 giorni consecutivi) con un fermo tecnico di 2 giorni per settimana.

Senonchè, in sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, di finanziamento del Piano triennale della pesca 1991-93, il Parlamento, ed in particolare la IX Commissione della Camera, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si è impegnato il Governo ad attuare nuovamente la misura in argomento nella considerazione che si tratta di uno strumento ecologico e biologico di grande rilievo. Un diffuso movimento di opinione tra gli addetti al settore, sostenuto da parlamentari di tutti i Gruppi politici, nonchè da enti ed istituzioni regionali e locali, ha nel corso dell'ultima stagione estiva supportato le indicazioni di contenuto strettamente biologico ed ambientale sollecitando la reintroduzione nell'ordinamento del fermo biologico.

Con il presente disegno di legge si fissa la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio in attuazione dei cennati regolamenti comunitari n. 4028/86 e n. 3944/90. Peraltro il provvedimento reca la copertura finanziaria solo per l'anno 1992; alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge negli anni a partire dal 1993 si prevede di far fronte con successivi provvedimenti legislativi.

Il primo dei sei articoli di cui si compone il disegno di legge prevede l'obbligo della sospensione dell'attività di pesca delle unità adibite alla pesca a strascico od a traino pelagico nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

Sono poi stabilite (articolo 2) la estensione delle disposizioni della legge alle unità adibite alla pesca con turbosoffiante e l'esclusione di quelle abilitate con la sciabica ovvero alla pesca oltre gli stretti.

Con l'articolo 3 sono disciplinate le modalità di erogazione dei premi e di ripartizione tra gli aventi diritto.

L'articolo 4 prevede i criteri per l'emana-zione delle norme di attuazione della legge.

In relazione agli accresciuti compiti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, afferenti soprattutto alla ricerca applicata alla pesca marittima (sia per quanto riguarda la tecnologia della pesca e la valutazione delle risorse che l'acquacoltura e la maricoltura), ed in parte anche alla ricerca applicata alla salvaguardia dell'ambiente marino ed al fine di consentire l'economicità nella gestione dell'ente stesso, si prevede un contributo straordinario a carico dello Stato di 1.000 milioni di lire (articolo 5). Il comma 2 di tale articolo prevede l'aggiornamento da 450 a 1.000 milioni del contributo ordinario per il funzionamento del Centro internazionale radio-medico.

Circa l'onere derivante dall'attuazione della presente legge va sottolineato che il regolamento CEE n. 4028/86, così modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, prevede il rimborso comunitario del 50 per cento delle spese sostenute per il fermo temporaneo delle navi uguali o superiori a 12 metri tra le perpendicolari. Detta circostanza determina un notevole abbattimento dell'onere finanziario della normativa in parola.

RELAZIONE TECNICA

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio anno 1992 le previsioni finanziarie in relazione al fabbisogno occorrente per la realizzazione delle misure possono essere quantificate come segue.

Premesso che:

a) nel corso dell'anno 1990 la spesa sostenuta per il pagamento del premio di fermo temporaneo obbligatorio è stata di lire 59.560 milioni;

b) si assume l'ipotesi che il 50 per cento delle navi abbiano un'età superiore ai dieci anni;

c) il numero delle navi abilitate alla pesca a strascico e a traino pelagico alla data del 10 ottobre 1991 risultano essere 4.515, mentre le imbarcazioni munite di attrezzo turbosoffiante 821, di quest'ultime il 50 per cento circa sono munite dell'autorizzazione alla pesca a strascico.

In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna;

d) per quanto riguarda il personale marittimo imbarcato si è considerato una media di:

2 persone per la pesca costiera locale

3 persone per la pesca costiera ravvicinata

5 persone per la pesca costiera mediterranea;

e) gli oneri previdenziali e assistenziali sono calcolati sulla base delle aliquote in vigore rispettivamente sul salario convenzionale per la pesca locale e sulle tabelle retributive per la pesca ravvicinata e mediterranea;

f) si è tenuto conto dell'allegato IV del regolamento CEE n. 4028/86 e successive modificazioni (regolamento CEE n. 3944/90).

Per esigenze di certezza di quantificazione dell'onere finanziario il valore ECU è stato fissato in lire 1.613, valore preso in considerazione per il pagamento del premio di fermo temporaneo ai sensi della legge n. 278 del 1988.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NAVI INFERIORI A 12 M.

Strascico-volanti aventi meno di 10 anni .	785 ×	135.000 × 45 =	4.768.875.000
Strascico-volanti aventi più di 10 anni	784 ×	110.000 × 45 =	3.880.800.000
Turbosoffianti aventi meno di 10 anni	101 ×	135.000 × 30 =	409.050.000
Turbosoffianti aventi più di 10 anni	100 ×	110.000 × 30 =	330.000.000

NAVI SUPERIORI A 12 M.

Fino a 70 TSL

Strascico-volanti aventi meno di 10 anni .	1172 ×	322.600 × 45 =	17.013.924.000
Strascico-volanti aventi più di 10 anni	1172 ×	241.950 × 45 =	12.760.443.000
Turbosoffianti aventi meno di 10 anni	110 ×	322.600 × 30 =	1.064.580.000
Turbosoffianti aventi più di 10 anni	110 ×	241.950 × 30 =	798.435.000

Da 70 a meno di 100 TSL

Strascico aventi meno di 10 anni	165 ×	483.900 × 45 =	3.592.957.500
Strascico aventi più di 10 anni	165 ×	403.250 × 45 =	2.994.131.250

Da 100 a meno di 200 TSL

Strascico aventi meno di 10 anni	190 ×	967.800 × 45 =	8.274.690.000
Strascico aventi più di 10 anni	190 ×	645.200 × 45 =	5.516.460.000

Da 200 a meno di 300 TSL

Strascico aventi meno di 10 anni	40 ×	1.532.350 × 45 =	2.758.230.000
Strascico aventi più di 10 anni	40 ×	1.129.100 × 45 =	2.032.380.000

INDENNITÀ AGLI EQUIPAGGI

navi n. persone

Pesca turbosoffiante	421 × 2 =	842 × 25.000 × 30 =	631.500.000
Pesca locale	1769 × 2 =	3538 × 25.000 × 45 =	3.980.250.000
Pesca ravvicinata	2144 × 3 =	6432 × 25.000 × 45 =	7.236.000.000
Pesca mediterranea	790 × 5 =	3950 × 25.000 × 45 =	4.443.750.000

L. 16.291.500.000

Riepilogo totali:

Totale navi L. 66.194.955.750

Totale indennità . . . » 16.291.500.000

TOTALE GENERALE .. L. 82.486.455.750

All'onere complessivo (premio di fermo e indennità giornaliera agli equipaggi) di lire 14.000.000.000 (in cifra arrotondata), derivante dall'attuazione del fermo temporaneo per le imbarcazioni inferiori ai 12 metri tra le perpendicolari si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 mentre la spesa di lire 68.500.000.000 (in cifra arrotondata) per il fermo dei motopescherecci con lunghezza tra le perpendicolari superiore ai 12 metri sarà a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio, il cui ammontare è fissato dal regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti dal regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire pari a lire 1.613.

Art. 2.

1. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle navi abilitate alla pesca con il sistema turbosoffiante, limitatamente al terzo mese di sospensione dell'attività in aggiunta ai due mesi di fermo tecnico, disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disposizioni non si applicano alle unità abilitate alla pesca oltre gli Stretti ed a quelle esercitanti il sistema denominato «sciabica».

3. Le unità in possesso dell'abilitazione contestuale al sistema turbosoffiante ed a

quello a strascico, ovvero a traino pelagico, sono obbligate a sospendere l'attività di pesca sia nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, che in quello di cui al comma 1 del presente articolo. Ad esse sarà corrisposto esclusivamente il premio di fermo previsto per le unità adibite alla pesca a strascico, ovvero a traino pelagico.

4. Le unità ammesse ai benefici della presente legge sono obbligate a sospendere l'attività nel periodo di fermo, anche se abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca.

Art. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori^p componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, che resta assorbita nel trattamento economico di cui al comma 2.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali; fa altresì carico all'armatore, senza rimborso da parte dello Stato, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. I pagamenti riguardanti la corresponsione del premio e delle indennità previste dalla presente legge sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, con i criteri e le modalità di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione della presente legge.

2. In particolare il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce:

- a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;
- b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo;
- c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;
- d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera;
- e) i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo temporaneo.

Art. 5.

1. Per l'anno 1992 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di lire 1.000 milioni in favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dei programmi di ricerca dell'Istituto stesso.

2. Per il medesimo anno il contributo ordinario dello Stato per il funzionamento del Centro internazionale radio-medico è elevato di lire 550 milioni.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la complessiva spesa di lire 82.500 milioni per l'anno 1992.

2. All'onere complessivo di lire 84.050 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 68.500 milioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della

legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del Programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore della pesca marittima, e, quanto a lire 15.550 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.